

# L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL TURISMO IN ITALIA NELLA EVOLUZIONE DALLO STATO CENTRALIZZATO ALLO STATO REGIONALE

Por **Antonio ANDREANI** \*

1) E' noto che l'organizzazione amministrativa del turismo in Italia costituisce uno di quei settori dell'apparato pubblico più direttamente investiti dalla trasformazione dello Stato. Sulla sua realtà precedente, nello stato strettamente unitario e sostanzialmente centralizzato, un noto convegno della associazione italo-spagnola dei professori di diritto amministrativo (Lido di Venezia, 28/30 ottobre 1965) ha svolto una ampia indagine, largamente diffusa e conosciuta anche in Spagna. Ma da quel momento —con l'avvento dell'ordinamento regionale, praticamente terminato con la emanazione dei decreti n. 616, 617 e 618 del 1977 in attuazione della legge n. 382 del 1975 —anche l'ordinamento dell'amministrazione del turismo ha subito un radicale mutamento, quanto meno in potenza, anche se le apparenze hanno talora mantenuto più o meno intatti certi connotati.

Il fatto è che con il compimento dell'ordinamento regionale, è venuta a mutare l'anima delle istituzioni che riguardavano il turismo,

da questo mutamento derivano i notevoli problemi di riadattamento e redistribuzione delle funzioni amministrative.

2) Solo per ragioni di chiarezza, e come punto di partenza per le osservazioni che si vogliono svolgere, si può ricordare che l'ordinamento amministrativo del turismo dello stato pre-regionale era costruito su due poli: da un lato l'amministrazione centrale, fondata sul Ministero del Turismo e dello spettacolo con la proiezione verso l'estero dell'ENIT, che può considerarsi un vero e proprio ente strumentale; dall'altro lato l'amministrazione periferica, esercitata da enti più o meno autonomi, principalmente gli Enti provinciali del Turismo ed in subordine le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. In questo originario assetto sono attribuiti al Ministero essenzialmente compiti di programmazione, di coordinamento e di direttiva e solo limitati compiti di amministrazione attiva per questioni di interesse e rilievo più o meno super-locale; l'amministrazione diretta degli affari più o meno strettamente locale è attribuita per delega (in base alla vecchia legge del 1955 sul decentramento amministrativo) agli Enti provin-

\* Profesor del Curso de Perfeccionamiento de Economía del Turismo en la Facultad de Economía y Comercio de la Universidad de Florencia.

ciali del turismo, che costituiscono anche il centro di riferimento di coordinamento e di controllo di quasi tutte le attività che interessano su base locale sia il turismo che le strutture a questo destinate, e cioè gli alberghi, le strutture para-alberghiere e gran numero di impianti che in qualche modo interessano la attività turistica. Proprio per il rilievo, fin troppo accentuato, degli Enti provinciali di turismo, e per il controllo eccessivamente penetrante attribuito dalla legge a questi sulla attività delle aziende autonome, si giunse a mettere in dubbio la autonomia delle c.d. aziende autonome di turismo e la stessa legittimità del decreto delegato che le riordinava. Al tempo stesso, un gran numero di attività che interessavano il turismo venivano considerate più che altro per il loro interesse di pubblica sicurezza e demandati alla competenza della autorità di P.S., cioè le questure.

V'è da sottolineare che in questa fase, che abbraccia per intero gli anni '60 (dal 1960, data di riordinamento della amministrazione del turismo, sino al 1972, con il trasferimento delle funzioni turistiche alle regioni a statuto ordinario), gli interessi del turismo sono considerati tendenzialmente come interessi speciali, che configurano uno speciale «sette» dell'ordinamento pubblico, ed hanno solo un rilievo tangenziale per gli ordinamenti locali generali (comuni e province) rispetto ai quali gli enti turistici locali sono pressoché integralmente distaccati.

In questo senso l'ordinamento delle Aziende autonome è particolarmente significativo se confrontato con l'ordinamento precedente del 1935, che ne faceva più o meno aziende municipalizzate speciali per gli interessi turistici.

3) L'avvento dell'ordinamento regionale, attuata, in due fasi, il capovolgimento pressoché integrale di questa prospettiva. Con il D.P.R. n. 6 del 1972 si opera una sostanziale e prevalente traslazione delle funzioni amministrative, già di competenza del Ministero del turismo, alle Regioni, sia di quelle esercitate già direttamente dal Ministero, sia di quelle già delegate per decentramento agli Enti provinciali del turismo. A titolo esemplificativo e di maggior chiarezza si può ricordare che venivano trasferite alle Regioni le funzioni con-

cernenti la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale, i controlli e la nomina degli organi degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di turismo; il riconoscimento e la revoca delle stazioni cura, soggiorno e turismo, le agenzie di viaggio, le classificazioni degli alberghi et affini, la disciplina delle guide turistiche etc.

In sintesi, il Ministero del Turismo e dello Spettacolo resta sostanzialmente svuotato del più gran numero delle sue competenze, salvo un generico potere di indirizzo e coordinamento, che si dovrebbe però esercitare con atto del Consiglio dei Ministri; e la gestione dell'iniziativa verso l'estero, che rimane affidata all'ENIT, di cui momentaneamente non viene mutato l'assetto. La amministrazione del turismo appare quindi «regionalizzata» ed in conseguenza di questo si ha una prima alternazione dell'ordinamento di settore che già caratterizzava la amministrazione del turismo; ma accanto alle Regioni sembrano dover convivere, ed in effetti seguivano a vivere con la pienezza delle loro attribuzioni, quegli «enti turistici locali» (E.P.T. e A.A.T.) in cui sostanzialmente si accentra la iniziativa e la amministrazione effettuale del settore. Il proseguimento di questa convivenza di enti a due livelli, entrambi relativamente decentrati, non era forse necessaria per l'estensione delle competenze normative delle regioni a statuto ordinario; ma in effetti solo una delle regioni (l'Umbria) intervenne con una propria legge a sopprimere gli E.P.T. ed a riformare sostanzialmente il settore, sicché può dirsi che in una certa prospettiva, la «regionalizzazione» della amministrazione turistica attuata con il primo trasferimento di funzioni del 1972 abbia avuto un impatto abbastanza limitato sulla realtà dell'ordinamento normativo ed amministrativo. Forse anche in conseguenza della complessivamente modesta attività legislativa delle Regioni nel settore, con contenuto prevalentemente incentivante secondo linee tradizionali, può dirsi che solo alcuni aspetti del settore che ci interessa, abbiano risentito sostanziali modifiche, mentre i lineamenti essenziali, sebbene arricchiti della presenza di un ente a livello diverso — cioè la regione —, presentino le stesse caratteristiche abbastanza omogeneamente.

In questa prima fase dell'ordinamento regionale si ha cioè una sostanziale convivenza della realtà di amministrazione strettamente locale e di settore del turismo, con la attribuzione delle funzioni di controllo e di coordinamento accentrato, anziché nel Ministero, nella Amministrazione regionale. Questa situazione in realtà presenta almeno in fase iniziale e specialmente nelle regioni maggiori per numero di province (e di abitanti) non molte novità, se non un tendenziale cambio di guardia di natura politica, laddove le maggioranze politiche presenti nelle regioni, che designano gli organi di amministrazione degli enti turistici locali, sono diverse da quella del governo centrale.

Sotto altri profili si hanno iniziative innovative in direzioni diverse, che si rinnovano nel senso poi prevalso nell'ultimo atto della riforma regionale; si trovano così diverse leggi che attribuiscono ai Comuni poteri diversi in relazione ad atti tradizionalmente concepiti come squisitamente «turistici» ed affidati pertanto agli E.P.T. Per es, in diverse leggi regionali, la erogazione dei contributi regionali per alberghi ed altri complessi para-alberghieri, risulta affidata alla gestione amministrativa dei Comuni.

In effetti, nonostante l'immobilismo apparente, l'amministrazione del turismo si muove in questa direzione, di aggregare l'interesse turistico agli altri interessi più generali gestiti dagli enti locali a competenza generale, e cioè prevalentemente i Comuni ed i (nascenti) comprensori o province. In particolare, viene individuato e sottolineato il legame tra l'interesse turistico e l'interesse più generale urbanistico o di assetto del territorio da un lato; e specialmente per quanto riguarda le strutture ricettive e gli impianti turistici di varia utilità; dall'altro il legame tra il turismo e le attività più propriamente sociali, sottolineando gli aspetti essenzialmente formativi culturali e financo ecologici del turismo, nella sua dimensione più lata di turismo sociale.

4) L'ultimo atto del completamento dell'ordinamento regionale è data del D.P.R. n. 616 del 1977 che dedica apparentemente una limitata attenzione al settore turistico, ma i cui indirizzi sono di fondamentale rilievo per un

ribaltamento più o meno radicale della precedente prospettiva.

Le disposizioni a questo scopo sono essenzialmente di due ordini, e cioè quelle che enunciano chiaramente la competenza (e quasi l'indirizzo) delle Regioni a modificare il precedente assetto degli enti turistici locali, ed in collegamento con questo le disposizioni che in linea generale prevedono la soppressione degli enti che operano nei settori di competenza delle regioni; ed in secondo luogo le disposizioni che attribuiscono direttamente ai comuni una serie di competenze già spettanti ad autorità diverse (P.S. o E.P.T.) in materie squisitamente turistiche: dall'autorizzazione ad aprire esercizi di ospitalità e ristorazione di ogni tipo, all'autorizzazione per guide turistiche e affini (art. 19); dalla vigilanza igienico sanitaria sugli alberghi, alla autorizzazione per campeggi, rifugi alpini, alla gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche (art. 60).

Nella direzione segnata da questo provvedimento si sono ormai già mosse in tutte le regioni iniziative legislative per riformare l'amministrazione del turismo nel senso di sopprimere gli enti provinciali e talora anche le aziende, concentrando le relative attribuzioni nelle amministrazioni regionali, come livello di coordinamento, o nei comuni, come livello strettamente locale.

Per l'esercizio delle competenze ormai attribuite in esclusiva alle regioni si prevede una delega all'ente locale intermedio: province tradizionalmente, ovvero comprensori.

Lo scopo che si realizza con questo meccanismo, o che si tende a realizzare, può essere posto in evidenza richiamando quanto già indicato come linea conclusiva di tendenza della fase precedente; riaggregare cioè l'interesse turistico agli altri interessi generali amministrati dalle regioni e dai Comuni, con un risultato di più intenso coordinamento operativo; riaccorpore inoltre il maggior numero di funzioni in enti c.d. democratici (cioè amministrati da organi investiti dal corpo elettorale) eliminando gli enti speciali e di settore che sono sembrati sia eccessivamente numerosi e ingombranti, e non sempre forniti di adeguate dimensioni per una buona attività, sia eccessivamente legati a interessi

settoriali e corporativi senza una adeguata prospettiva di insieme. Giunti a questo punto della evoluzione dell'ordinamento, non è certo nostro compito dire se la diagnosi degli inconvenienti lamentati fosse giusta e la terapia sia quella conveniente; certo è che al momento attuale i problemi di un radicale riordinamento di prospettiva sembrano estremamente numerosi e complessi, ed il nostro compito in questa sede è darne brevemente cenno.

5) La riagggregazione a livello regionale e comunale degli interessi che coinvolgono il turismo pone essenzialmente due ordini di problemi: da un lato quelli derivanti dalla necessità di preservare alcune linee unitarie di disciplina e di amministrazione del settore, per quegli aspetti che non possono, senza gravi danni sul piano pratico, avere un trattamento differenziato da regione a regione; dall'altro, di non dissipare, per ragioni puramente teoriche, il patrimonio di esperienze specifiche maturate negli enti turistici locali e la specializzazione di un settore estremamente delicato, per la stessa incertezza di alcuni suoi connotati.

Il primo ordine di problemi riguarda vari elementi di intervento pubblico, la cui gestione amministrativa regionale non può accoppiarsi con scelte di fondo puramente locali. Il primo esempio da indicare a questo proposito riguarda la classificazione alberghiera e la fissazione dei prezzi degli alberghi.

Già in passato, già in presenza di una normativa unitaria seppur estremamente antiquata ed inadeguata, la classificazione degli alberghi è stata sin troppo differenziata da luogo a luogo, sì da non costituire un valido elemento di riferimento per l'utente, specialmente se questi doveva valutare le cose rispetto ad un'area più vasta. Su questo punto per esempio è indispensabile che la attribuzione alle regioni ed ai comuni sia del potere normativo che amministrativo non significhi un frazionamento di classifiche differenziate senza alcun riferimento comune costante, con la conseguenza di produrre un gravissimo disagio — e conseguente danno — nei rapporti con grandi compagnie di viaggi etc. In termini simili si deve pensare al delicato problema dei prezzi degli alberghi, ed ai regolamenti

di igiene e sanità degli alberghi, in modo da assicurare la costanza di certe caratteristiche di base e di certe garanzie.

Ed ancora, certi incentivi per categorie di strutture ricettive o impianti, o per certe forme di organizzazione della domanda, dovrebbero rispondere ad una certa qual omogeneità, per permettere la mobilità interna, ed evitare la strettoia di un circuito strettamente regionale e quindi ingiustificatamente provinciale di offerta e domanda di turismo-sociale.

A questo scopo appare necessario realizzare un doppio ordine di misure di coordinamento, così come previste dall'ordinamento italiano; una legge-cornice di principi, da porsi a base delle singole normative regionali, sui temi che sono più legati a esigenze di uniformità, ed una azione di indirizzo per coordinare l'attività amministrativa delle Regioni nei singoli settori.

6) Il secondo ordine di problemi appare più delicato, perchè all'atto pratico coinvolge anche più numerosi aspetti e sottili equilibri di funzioni locali.

Un primo problema è quello del personale specializzato. Adesso praticamente il personale specializzato ad occuparsi dei problemi attinenti al turismo è concentrato prevalentemente negli E.P.T. ed in numero più ristretto nelle A.A.T.; affidare le funzioni ai Comuni significa disgregare questi uffici, spostando i relativi dipendenti ad uffici burocratici con compiti anche del tutto diversi, attrezzandone di nuovi per i Comuni. Ora, per es., in Italia in cui la sindacalizzazione degli impiegati pubblici è molto elevata, non si può pensare che lo spostamento di tanti impiegati avvenga facilmente in modo da ricoprire tutte le diverse caselle che restano scoperte nel nuovo assetto; quindi i problemi del personale sono molto rilevanti, perchè da un lato si avrà la impossibilità di trasferire ai nuovi uffici con competenze turistiche i vecchi impiegati con esperienza nel settore, dall'altro una notevole difficoltà ad avviare in termini positivi il funzionamento dei nuovi compiti trasferiti per es. ai Comuni.

Un secondo problema assai delicato si pone per il tipo e l'orientamento delle scelte amministrative operate di volta in volta dai singoli organi competenti.

Nell'assetto presente, le deliberazioni vengono prese da organi composti da esperti del settore, in rappresentanza delle varie categorie. In futuro, gli enti titolari delle funzioni amministrative sono sprovvisti di qualsiasi conoscenza specifica al riguardo, trattandosi di organi puramente «politici» (come i Consigli e le giunte comunali o dei comprensori); da questo deriva come conseguenza che le scelte di volta in volta rilevanti o vengono attribuite ai funzionari, e questo quindi senza una vera e propria responsabilità, ovvero vengono gestite «politicamente» (nel senso peggiore del termine), senza alcuna conoscenza tecnica dei problemi.

Ma questo problema è accentuato altresì dal fatto che il trasferimento di numerosi compiti ai Comuni, accresciuto poi dalla realtà delle singole leggi regionali, produce un accumulo di funzioni in questi enti locali che a volte per le loro dimensioni sono assolutamente impossibilitati a svolgerle; nè si può dimenticare che talora, i Comuni di maggior richiamo turistico sono intrinsecamente paesi piccolissimi di poche migliaia o poche centinaia di abitanti, in cui la amministrazione è composta, oltrechè dal segretario, da 4-5 impiegati; e magari questi comuni hanno insediamenti alberghieri o di campeggi e impianti etc. di centinaia di unità. Pensare che in queste condizioni quei pochi impiegati, o anche qualche unità in più, possono svolgere le funzioni di controllo che precedentemente venivano svolte negli uffici accentrati su base provinciale dagli E.P.T. è utopistico, ma crea in prospettiva dei serissimi inconvenienti.

Ancora, un altro problema di ordine generale deriva dal rischio di asservimento della amministrazione turistica ad altri aspetti di interesse apparentemente più generale, come per esempio la gestione del territorio nel suo insieme. Insomma, v'è il rischio che si maturino indirizzi i quali individuano in un settore determinato solo un aspetto, di più facile comprensione e più omogeneo con gli altri interessi generali amministrativi dall'ente, e che soffermandosi su questo unico aspetto, si giunga a scelte assai viziate di fondo. Per es., una distorsione assai facile è quella di individuare nella ricezione turistica solo l'aspetto dell'insediamento sul territorio o edilizio in senso più stretto, trascurando le altre esi-

genze di funzionalità o di integrazione che invece creano la attitudine turistica di un albergo o di una diversa attrezzatura.

7) Appartengono al secondo ordine di problemi anche quelli più specifici di dettaglio, per la organizzazione o per le dimensioni del servizio.

Per quanto riguarda la organizzazione, si è già accennato come un inconveniente derivi anche dalla «ignoranza» sul tema specifico da parte delle amministrazioni investite dai poteri amministrativi. Per alcuni tipi di provvedimento è necessario immaginare che la decisione amministrativa debba essere proceduta da una adeguata valutazione tecnica, che non può essere effettuata se non sulla base di un parere di un organo tecnico ad hoc., a simiglianza di quanto avviene attualmente per l'edilizia o per il commercio, per cui esistono apposite commissioni. Quindi appare necessario che quanto meno le funzioni che concernono le attività turistiche siano svolte previo il parere obbligatorio di una commissione consultiva per il turismo, a livello comunale o di comprensorio.

In secondo luogo vi sono anche per le funzioni attribuite ai Comuni dalla legge statale, dei problemi di raccordo e di coordinamento che non possono essere trascurati; in quanto sarebbe un grave inconveniente se ciascun comma svolgesse una politica di insediamenti alberghieri o di iniziative promozionali del tutto autonome o addirittura in concorrenza con comuni vicini.

Per eliminare questo pericolo è necessario che le attività amministrative a livello strettamente locale, siano soggette ad una sorta di controllo o alta vigilanza della Regione con un pur limitato potere di intervento o di indirizzo. Al momento attuale questo potere di intervento e di controllo esiste per la parte urbanistica, ma non è previsto per la attività di turismo.

Infine vi sono funzioni specifiche per cui bisogna aver riguardo alla dimensione territoriale ottima del servizio; per es., è attribuito al Comune la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle guide turistiche; ora questo è abbastanza pericoloso ed al limite ridicolo, perchè se si può pensare ad una guida turistica comunale per una città come

Firenze (ma Fiesole, per es., che è un altro comune, non è aperta alle guide di Firenze?) è difficile pensare a guide turistiche con competenza e attività limitata ad un piccolo paese in cui vi è per esempio solo una bella chiesa, un bel palazzo o un bellissimo panorama da ammirare e da illustrare ai turisti.

Da questa breve rassegna di problemi è abbastanza chiaro che la scelta effettuata con la regionalizzazione integrale delle funzioni di amministrazione turistica, ed il suo naturale sviluppo con la soppressione degli enti turistici locali e con l'affidamento di molte funzioni ai Comuni, presenta numerosi problemi di riassetto e di adeguamento alle esigenze specifiche del settore; il pericolo maggiore è di credere che la natura «democratica» di certi enti locali, li renda buoni per tutti gli usi, e di illudersi di modellare le esigenze di un settore di attività, così multiforme e complesse, sulla organizzazione di un ente, anziché la organizzazione sulle esigenze del settore: osservazione questa che concerne so-

prattutto il secondo momento della riorganizzazione, più che la devoluzione alle regioni dei compiti turistici.

In conclusione peraltro si potrebbe osservare che la dimensione regionale per la amministrazione del turismo va assai bene, con la salvaguardia di alcune esigenze ovvie di unitarietà e di coordinamento. Nella dimensione sub regionale invece la dimensione comunale appare spessissimo inidonea e del tutto sfornita sia delle necessarie capacità attuali che delle attitudini potenziali a prendersi carico di questo settore amministrativo: anche se in Italia certe scelte sono parse più o meno vincolate da un certo quadro normativo —o almeno, dall'interpretazione data di un certo quadro normativo— certi inconvenienti non sono inevitabili, e tenendoci esenti dagli aspetti «politici» delle questioni, sarebbe giusto non distruggere certe dimensioni che nella esperienza concreta e salvo alcuni necessari adattamenti, hanno dato buona prova.

## R E S U M E N

ANTONIO ANDREANI: *La organización administrativa del turismo en Italia.*

El autor trata en este trabajo algunos de los problemas de adaptación y redistribución de las funciones administrativas que ha traído el cambio radical de la organización del turismo en Italia al pasar del centralismo a la regionalización. El artículo es de importancia y actualidad para España, por hallarse en condiciones similares de evolución, si bien el punto de partida de la Administración central no es el mismo en ambos países.

En una primera fase (D.P.R. núm. 6 de 1972, primera transferencia de poderes) se obtuvo un efecto bastante limitado sobre el ordenamiento normativo y administrativo, ya que continuaron (excepto en Umbria) los Entes provinciales y los Aziende (convivencia de la administración local y regional) y como organización central el Ministerio de Turismo y el E.N.I.T., con funciones generales de programación, coordinación, dirección y otras limitadas de administración en problemas suprarregionales, el primero, y para la promoción en el exterior, el segundo. Hubo en las Regiones un inmovilismo aparente, en el que el Turismo se agrega a los intereses generales (ecología, urbanismo, cultura, etc.).

La segunda fase parte del decreto de 1972 (D.P.R., núm. 616), que aparentemente aporta poca atención al turismo pero que resulta de enorme importancia en el sector. Sus disposiciones enuncian las competencias de las Regiones suprimiendo los Entes que operaban en ellas, y atribuyen directamente a los municipios (*comuni*) una serie de competencias que llevaban anteriormente los E.P.T. y los P.S. como autorización de apertura de hoteles, restaurantes, campings y refugios alpinos, de actividad de guías y servicios complementarios, etc.

Los Entes Regionales crearon delegaciones en las provincias, si bien la tendencia, tras las iniciativas legales para la supresión de los E.P.T. y las Aziende parece concentrarse en la Administración Regional a nivel de coordinación y los municipios a nivel local. Claro es que no se sabe, todavía, si esta solución es la adecuada.

Los problemas fundamentales de reajuste y adecuación de la nueva situación, que examina el autor en dos grandes grupos, se refieren a la necesidad de preservar algunas líneas unitarias de disciplina y administración del sector (por ejemplo: clasificación de hoteles, fijación de precios, etc.) y la conveniencia de no perder el patrimonio de experiencias tenidas en los Entes Turísticos provinciales y locales que desaparecen. El traspaso del personal especializado de estos Entes puede ser difícil. Además en localidades pequeñas pero de gran afluencia turística puede ser imposible que los funcionarios puedan atender los grandes problemas de la industria turística, que poseen. En resumen, la dimensión regional para la administración del Turismo es aceptable, con la salvedad de algunas exigencias, obvias, de unidad y coordinación; pero, en la dimensión subregional, la esfera municipal aparece muy poco idónea y completamente carente de la capacidad y aptitud necesarias para hacerse cargo de este sector administrativo.

## R E S U M E

ANTONIO ANDREANI: *L'organisation administrative du Tourisme en Italie.*

Dans ce travail l'auteur traite quelques uns des problèmes d'adaptation et redistribution des fonctions administratives apportées par le changement radical de l'organisation du Tourisme en Italie, en passant du centralisme à la régionalisation. Cet article est d'une grande importance et actualité pour l'Espagne, pour se trouver en conditions similaires d'évolution, quoique le point de départ de l'administration centrale n'est pas le même dans les deux pays.

Dans une première phase (D.P.R., n.º 6 de 1972, premier transfert de pouvoirs) l'effet sur l'ordonnance normative et administrative était assez limité puis qu'ils continueront (sauf en Umbria) les Entes provinciaux et les Aziende (union de l'administration locale et régionale) et comme organisation centrale le Ministère du Tourisme et le E.N.I.T., avec des fonctions générales de programmation, coordination et direction, et les autres limitées à l'administration des problèmes suprarégionaux en premier, et pour la promotion à l'étranger; en deuxième. Dans les Régions, il y eut un immobilisme apparent, dans lequel le Tourisme s'ajoute aux intérêts généraux (écologie, urbanisme, culture, etc...).

La deuxième fase part du décret de 1972 D.P.R., n.° 616), qui apparemment apporte très peu d'attention au Tourisme, sera d'une énorme importance dans le secteur. Les dispositions énoncent les compétences des Régions en supprimant les Entes qui opéraient dans celles-ci, et attribuent directement aux communes (comuni) une série de compétences qui étaient auparavant, à la charge des E.P.T. et des P.S. comme autorisation de l'ouverture des hôtels, des restaurants, des campings et refuges alpins, de l'activité des guides et services complémentaires, etc.

Les Entes Régionaux ont créé des délégations dans les provinces, pour la suppression, après les initiatives légales, des E.P.T. et des Aziende, qui semblent se concentrer dans l'administration Régionale à niveau de coordination et les communes à niveau local. Naturellement on ne sait pas encore si cette solution est la plus appropriée.

Les problèmes fondamentales de réglage et d'accord de la nouvelle situation, que l'Auteur examine en deux grands groupes se réfèrent à la nécessité de préserver quelques lignes unitaires de discipline et administration du secteur (par exemple: classification des hôtels, fixation des prix, etc.) et la convenance de ne pas perdre le patrimoine des expériences tenues dans les Entes Touristiques, Provinciaux et locaux qui disparaissent. Le transfert du personnel spécialisé, les fonctionnaires se trouvent presque dans les petites localités, mais d'une grande affluence touristique, les fonctionnaires se trouvent presque dans l'impossibilité de s'occuper des grands problèmes de l'industrie touristique, qu'elles possèdent. En résumé, la dimension régionale pour l'administration du Tourisme est acceptable, avec l'exception de quelques exigences, évidentes, d'unité et de coordination; mais, dans la dimension sub-régionale, la sphère municipale apparaît peu capable et manquant, complètement, de capacité et d'aptitude nécessaires pour se charger de ce secteur administratif.

#### S U M M A R Y

##### A. ANDREANI: *The Administrative Organization of Tourism in Italy.*

The author in this work deals with some of the problems in adaptation and redistribution of the administrative functions that has brought about the radical change in the tourism organization in Italy after going from centralism to regionalism. The article is of importance and actuality for Spain, who is in similar conditions of evolution, although the starting point of the central administration is not the same for both countries.

In the first phase (D.P.R., n.° 6, 1972, first transference of powers) a limited result in the standards and administrative ordinance was obtained, since provincial Entities and the «Aziende» (living together of local and regional administration) continued (except of Tourism and the E.N.I.T. with general functions in programming, coordination, administration and the other limited to administration of suprarregional problems, the first, and for exterior promotion, the second. There was a notable immobility in the region where Tourism joined the general interests (ecology, urbanism, culture, etc.).

The second phase of the 1972 decree (D.P.R., n.° 616) apparently gives tourism little attention but results in enormous importance in that area its resolutions states the Regions Competences/abolishing the Entities that worked in them, and attributes directly to the municipalities (comuni) a series of competences that the E.P.T. and the P.S. had before, for instance, authorization for opening restaurants, hotels, campings, alpine shelters, activity of guides and complementary services, etc.

The Regional Entities created delegations in the provinces, the tendency was, after the legal initiative to suppress the E.P.T. and the Aziende to concentrate in the Regional Administration on a Coordinating level and the municipalities on a local level. Naturally it is not known yet whether the solution is the most adequate.

The fundamental problems of readjustment and adequacy in the new situation, that the author examines in two large groups, refers to the necessity of preservation of some unitarian lines of discipline and sectorial administration (for example: hotel classification, setting prices, etc.) and the advantage of not losing the patrimony of experiences had by the disappearing Local and Provincial tourist entities. The transferring of specialized personnel in these cases can be difficult. Besides in small locals but of great tourist fluency it could result in difficulties for the public officials to meet the big problems of their tourist industry. Summarizing the regional extent for tourism administration is acceptable, with the exception of some obvious demands, of unity and coordination; but in the subregional extent, the municipal state does not seem to be the most fit and completely lacks the necessary capacity and aptitude to handle this administrative sector.